NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 23

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, e' assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il certificato e' allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente. L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonche' della quarta trimestralita' delle somme di cui all'art. 15, resta subordinato all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma. (1) A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresi' essere disposti - anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) L'errata corrige pubblicata in G.U. 05/01/1980, n. 4 ha disposto che "all'art. 23, quarto comma, seconda riga, dove e' scritto: "...la quarta trimestralita'...", leggasi: "...la terza e quarta trimestralita'...""".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-23/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it